

LA NORMATIVA

Riportiamo alcune informazioni di carattere generale sul contenuto della norma, cui seguirà la proposta delle attività con le quali la nostra azienda potrà esservi utile.

TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 del codice in materia di protezione dei dati personali, viene completamente innovata la materia regolata dalla legge 675/96.

Il D.Lgs. 196/2003 è entrato in vigore il 1 gennaio 2004 ed i rinvii che nel frattempo si sono susseguiti riguardano esclusivamente l'adozione delle misure minime di sicurezza e della formalizzazione della documentazione, essenzialmente mediante l'attestazione nota come Documento Programmatico della Sicurezza. Pertanto è opportuno ribadire che la norma è completamente in vigore e l'Organizzazione è sanzionabile in caso di attività non conforme. Non potrà essere sanzionabile solamente per la parte di mancata adozione della documentazione qualora dovesse essere verificata dagli organi competenti entro il 31 dicembre 2005 (data ultima prevista per l'adeguamento), ma qualunque altra anomalia dovesse essere riscontrata potrebbe essere, ripetiamo, oggetto di sanzione.

Le nuove norme sulla Privacy e sulla Sicurezza dei dati prevedono per qualunque struttura organizzativa vincoli rigorosi e sanzioni severe in caso di inadempienza.

Rammentiamo sinteticamente i punti importanti da tenere in considerazione in vista dell'entrata in vigore delle nuove norme, proponendoci fin d'ora per aiutarvi nel completare le attività obbligatorie, sia dal punto di vista legale, sia organizzativo-gestionale, sia tecnologico.

Ricordiamo innanzitutto che Il trattamento dei dati secondo privacy è consentito solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'Organizzazione e necessita il consenso dell'interessato e l'informativo allo stesso, salvo per i trattamenti effettuati in condizioni particolari previste dal Testo Unico.

OBIETTIVI DEL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY - NOVITA' RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA E STRUTTURA DEL CODICE

- Razionalizzare e semplificare la costante proliferazione delle norme sulla privacy (l'attività di semplificazione ha ridotto il numero delle disposizioni vigenti in materia con una stima del 30%)
- Adeguare la già complessa disciplina alle sempre più pressanti convenzioni e direttive comunitarie – in particolare la 2002/58/ce del 12. 07.2002
- Parte I = norme di carattere generale, utili per qualsiasi trattamento dei dati;

- Parte II = disposizioni particolari per specifici trattamenti, in particolare quelli relativi all'ambito della p. A., a quello giudiziario ed in campo sanitario;
- Parte III = disposizioni relative alle azioni di tutela dell'interessato ed al sistema sanzionatorio.

Rammentiamo inoltre che:

- Dato personale è qualunque informazione che consente di identificare una persona fisica, giuridica, ente od associazione
- Dato sensibile è qualunque dato idoneo a rivelare l'origine etnica razziale, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
- Dato giudiziario è qualunque dato idoneo a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati e dai relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato

I SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO NEGLI ENTI

- Titolare del trattamento
- Responsabile del trattamento
- Incaricati del trattamento
- Se il trattamento è effettuato da un ente giuridico, titolare è l'entità nel suo complesso o l'unità periferica che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e modalità del trattamento stesso
- La nomina del trattamento è facoltativa e compete solo al titolare; possono essere designati più responsabili e i compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare
- Le operazioni di trattamento sono eseguite solo da incaricati; la designazione è effettuata per iscritto ed individua l'ambito del trattamento consentito

MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il capo II del codice individua le misure minime di sicurezza e demanda al disciplinare tecnico all. B, per la determinazione delle modalità di applicazione delle misure tecnologiche. Per quanto concerne le misure di sicurezza fisiche ed organizzative si tratta di diversi articoli inseriti a vari livelli nel codice.

Si conferma la differenziazione tra trattamenti effettuati con strumenti elettronici o con strumenti cartacei. Le misure minime di sicurezza sono adottate entro il 31 dicembre 2005.

Attenzione: le misure minime di sicurezza sono solo il punto di partenza. L'Organizzazione deve nel tempo adottare criteri di tutela e sicurezza maggiormente adatti al rischio intrinseco dei dati, facendo crescere il livello di protezione dei dati medesimi nel tempo via via che il Titolare dei dati o i Responsabili del trattamento o la situazione tecnologica al contorno lo richieda. Le misure di sicurezza oltre le minime sono denominate idonee.

SANZIONI

Le sanzioni sono particolarmente severe. Si riportano, a titolo di esempio, le seguenti:

Violazioni amministrative

- Omessa o inidonea informativa all'interessato ex art. 13 Sanzione da € 3.000 a € 18.000
- Cessione dei dati in violazione dell'art. 16, co. 2, o di altre disposizioni disciplinanti i dati personali Sanzione da € 5.000 a € 30.000, se riguarda dati sensibili e giudiziari.
- Violazione delle norme in tema di comunicazione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute ex art. 84 Sanzione da € 5.000 a € 30.000
- Omessa o incompleta notificazione dati ex art. 37 e 38 Sanzione da € 500 a € 3000
- Omessa informazione o esibizione di documenti al garante Sanzione da € 10.000 a € 60.000

Illeciti penali: delitti e contravvenzioni

Delitti

- Trattamento illecito dei dati = reclusione
- Falsità nelle notificazioni garante = reclusione
- Inosservanza dei provvedimenti del garante = reclusione

Contravvenzioni

- Violazione dell'obbligo di adozione delle misure minime di protezione dei dati personali, di cui all'art. 33 = arresto fino a 2 anni, ammenda da € 10.000 a € 50.000
- Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 113, co.1 "divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore" e 114 "violazione delle norme sul controllo a distanza dei lavoratori"

L'adeguamento alla normativa in materia di privacy e sicurezza non è, pertanto, semplicemente la stesura di alcuni documenti, ma un percorso culturale e tecnico che **inizia** con l'adeguamento e **prosegue** nel tempo adattandosi alle esigenze diverse dell'Organizzazione ed integrandosi con tutti gli altri elementi che hanno impatto sui dati.
